SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI
parlamentari

710° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 1991

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2850)

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali ..... *Pag.* 3
5ª - Bilancio ..... » 6
6ª - Finanze e tesoro ..... » 11
7ª - Istruzione ..... » 15
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni ..... » 18
10ª - Industria ..... » 21
12ª - Igiene e sanità ..... » 24

Commissione di inchiesta

Sul caso della filiale di Atlanta della BNL e sue connessioni (*)

Organismi bicamerali

Questioni regionali ..... *Pag.* 28
Riconversione industriale ..... » 31

Sottocommissioni permanenti

2ª - Giustizia - Pareri ..... *Pag.* 32
6ª - Finanze e tesoro - Pareri ..... » 34
7ª - Istruzione - Pareri ..... » 35
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri ..... » 36

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della BNL e sue connessioni verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 710° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 26 giugno 1991.*

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 1991

359ª Seduta

Presidenza del Presidente
ELIA

Interviene il ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile Capria.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991 (2887), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 13ª Commissione: favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore MAZZOLA, il quale, dopo aver illustrato brevemente i contenuti del provvedimento, giunto alla sua seconda reiterazione, propone di riconoscere la sussistenza dei requisiti di costituzionalità.

La Commissione, senza discussione, conferisce quindi all'unanimità mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti costituzionali del decreto-legge n. 142.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (2888), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Riferisce alla Commissione, in sostituzione del relatore Murmura, il presidente ELIA, il quale sottolinea l'urgenza di provvedere su una

materia che assume un rilievo sempre maggiore in relazione alla recrudescenza del fenomeno della mafia e delle altre forme di criminalità organizzata.

Conviene il senatore CABRAS il quale fa presente che il provvedimento è particolarmente atteso dalla magistratura e dalle forze dell'ordine impegnate nella lotta contro la grande criminalità.

Dopo che il senatore ACONE e il senatore FRANCHI hanno sottolineato la necessità e l'urgenza del provvedimento, la Commissione, all'unanimità, conferisce mandato al presidente Elia di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti costituzionali del decreto-legge n. 143.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di borsa e per i trasferimenti mobiliari nonchè altre disposizioni concernenti l'amministrazione finanziaria (2886), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Riferisce alla Commissione, in sostituzione del relatore Mazzola, il presidente ELIA, il quale illustra brevemente il contenuto del provvedimento e propone alla Commissione di riconoscere la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza.

Conviene il senatore GALEOTTI.

La Commissione dà quindi, all'unanimità, mandato al presidente Elia di redigere un parere favorevole per la Commissione di merito circa la sussistenza dei requisiti costituzionali del decreto-legge n. 140.

Riordinamento del Ministero degli affari esteri (2025)

(Parere alla 3ª Commissione: rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente ELIA, richiamandosi alla discussione svolta nella seduta antimeridiana di ieri, informa che la Commissione affari esteri ha sospeso l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2025 dopo l'accoglimento dell'articolo 2. Sullo stesso provvedimento il Ministro per la funzione pubblica ha fatto pervenire un proprio appunto contenente alcune osservazioni e proposte di carattere emendativo. Pertanto, considerata l'esigenza di predisporre al più presto il parere per la Commissione di merito, il Presidente propone di proseguire l'esame nella giornata di martedì 2 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GALEOTTI sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione del disegno di legge n. 379, riguardante integrazioni e modifiche alle provvidenze a favore degli *ex* deportati nei campi di sterminio nazista KZ.

Il presidente ELIA assicura il senatore Galeotti che il disegno di legge, per il quale sono già stati richiesti i prescritti pareri, sarà al più presto inserito all'ordine del giorno della Commissione.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente ELIA toglie quindi la seduta.

La seduta termina alle ore 9,50.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 1991

257ª Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e giustizia Castiglione e Coco e alla Presidenza del Consiglio Cimino.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Istituzione del giudice di pace (1286-1594-1605-B) *(Testo risultante dall'unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Macis ed altri; Acone ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Parere di nulla osta condizionato su emendamenti, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento)

Riferisce alla Commissione il senatore AZZARÀ, il quale, dopo aver ricordato i termini del dibattito svoltosi presso la Sottocommissione per i pareri, fa presente che sono pervenuti numerosi emendamenti, in parte governativi, alcuni dei quali intendono ripristinare il testo del Senato. In particolare, è da segnalare l'emendamento 12.2, che rappresenta il nuovo articolo 12, dal contenuto identico alla versione approvata dal Senato. Risolve una parte dei problemi postisi, per quanto riguarda i profili di copertura, anche l'emendamento 12.1, che fa retroagire l'articolo 12 al 31 dicembre 1989.

La Commissione, se condivide le perplessità del Tesoro, sul testo approvato dalla Camera dei deputati, può esprimere un parere di nulla-osta, a condizione che vengano approvati o l'emendamento 12.1 o l'emendamento 12.2.

Il senatore SPOSETTI chiede sulla base di quali calcoli il relatore sia pervenuto alla conclusione esplicitata e il presidente ANDREATTA ricorda che l'intento della proposta del relatore è di ridurre il numero di coloro che saranno assunti sulla base dell'articolo 12, comma 4.

Fa presente che presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati il sottosegretario di Stato per il tesoro, Pavan, ha espresso un

parere favorevole, mentre l'istruttoria del Tesoro, inviata alla Commissione, solleva problemi di copertura: dovrebbe quindi essere risolta questa contraddizione.

Ha quindi la parola il sottosegretario CASTIGLIONE, il quale fa presente che l'emendamento 12.2 intende evitare sostanziali scoperture, essendo altissimo il numero dei messi di conciliazione che sarebbero assunti sulla base della norma approvata dalla Camera dei deputati. Esiste quindi forte squilibrio in termini finanziari. Un altro effetto negativo della norma approvata dalla Camera dei deputati è che viene eliminata la gradualità nelle assunzioni prevista dal testo varato dal Senato della Repubblica, per cui l'effetto della normativa approvata dall'altro ramo del Parlamento è una immissione immediata nei ruoli, tra l'altro con creazione di forti squilibri nelle carriere, dati i livelli di inquadramento dell'attuale personale precario.

Il senatore BOLLINI, dopo aver chiesto sulla base di quali valutazioni finanziarie si basi la dichiarazione del sottosegretario Castiglione, fa osservare come manchi del tutto un elemento di quantificazione degli oneri: il Governo deve produrre le cifre, che è una base indispensabile per assumere una decisione. Se ciò non avviene, non è accettabile che il Ministero di grazia e giustizia da un lato dichiari di condividere il provvedimento e dall'altro ne impedisca l'approvazione.

Il presidente ANDREATTA ricorda che sulla base del testo approvato dalla Camera dei deputati non è possibile stabilire quanto personale sarà assunto nei ruoli del Ministero.

Il senatore BOLLINI fa osservare come dal testo non si evincano scoperture, come tra l'altro conferma l'*iter* del provvedimento presso la Camera dei deputati: a suo avviso, quindi, occorre esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario CASTIGLIONE fa presente che il Governo ritiene l'onere di gran lunga superiore e che la norma in esame riguardi almeno 10.000 persone, ciò senza considerare gli squilibri nelle carriere.

Il senatore BOLLINI chiede che sia convocato il rappresentante del Tesoro, mentre il relatore AZZARÀ ribadisce la propria proposta di parere, facendo presente che la condizione si può riferire al solo emendamento governativo 12.2.

Il senatore BOLLINI afferma che a suo avviso il Governo è contrario all'approvazione del disegno di legge in esame, tanto più che il rappresentante del Tesoro alla Camera si è dichiarato favorevole al testo dell'articolo 12. Poichè il Governo è oggi contrario, dovrebbe fornirne la quantificazione.

Il sottosegretario CASTIGLIONE fa presente che il Governo vuole l'approvazione del provvedimento, ma che il testo attuale lo rende

insoddisfacente. Quanto agli emendamenti accolti dalla Camera, il Governo non ha l'onere di quantificarli, non essendo stati da lui proposti.

Il presidente ANDREATTA ricorda che il Tesoro ha già fatto presente la necessità di una revisione della relazione finanziaria ai fini di una esatta quantificazione degli oneri, in particolare in materia di personale e tenendo altresì presente la nota del Ministero dell'interno con cui sono state rappresentate le maggiori spese che verrebbero addossate ai Comuni per i locali da mettere a disposizione del giudice di pace. Sempre il Tesoro fa presente che secondo la recente impostazione conferita in sede parlamentare alla problematica della copertura ultratriennale, l'onere a regime del provvedimento dal 1994 viene valutato in lire 385 miliardi, contro i 348 miliardi per l'anno 1993, con elusione, quindi, dell'obbligo di copertura ex articolo 81 della Costituzione.

Il senatore BOLLINI fa osservare che le opinioni del Tesoro non sono suffragate da cifre: è quindi indispensabile una relazione tecnica.

Il senatore SPOSETTI fa presente che, allo scopo di risolvere le questioni sul tappeto, appare opportuno un rinvio dell'esame.

Su proposta del relatore AZZARÀ, la Commissione gli dà mandato di trasmettere un parere di nulla osta a condizione – ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento del Senato – che venga approvato l'emendamento 12.2.

IN SEDE DELIBERANTE

De Vito ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante «Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (2576)

(Seguito e conclusione della discussione. Approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta dell'8 maggio.

Il relatore DE VITO illustra alcuni emendamenti al provvedimento. Il primo mira a consentire la formazione di società da parte esclusivamente di giovani sino ai 35 anni di età. Un ulteriore emendamento consente l'opportunità di privilegiare il finanziamento delle società costituite esclusivamente da giovani e il terzo emendamento mira a istituire un fondo di garanzia presso la Cassa depositi e prestiti per i finanziamenti, che potranno essere concessi anche sotto forma di fidejussione, mentre il fondo viene costituito con le somme provenienti dalla restituzione dei mutui agevolati.

Ad avviso del presidente ANDREATTA sarebbe opportuno cogliere l'occasione del disegno di legge in discussione per apportare ulteriori modifiche alla normativa in tema di imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno. In primo luogo occorrerebbe portare il livello dei

benefici, sia in conto capitale, sia in conto interessi, alla stessa misura prevista per gli incentivi di cui alla legge n. 64 del 1986 per le imprese minori. Una seconda questione potrebbe vertere sull'opportunità di consentire la partecipazione al capitale di rischio delle imprese da parte di una società finanziaria con capitale detenuto dalla Cassa depositi e prestiti. In tal modo, potrebbe essere attuato uno strumento di intervento che saldi gli interventi della legge n. 64 con quelli per la creazione di nuove imprese.

Il senatore BARCA ritiene che sia indispensabile riflettere sulle proposte del presidente Andreatta, tenendo conto che comunque è opportuno non modificare il meccanismo della legge n. 44, che finora ha dato buona prova.

Il senatore VIGNOLA si dichiara interessato alle proposte emendative del Presidente, reputando utile operare una riflessione complessiva sulla legge n. 64, pur ritenendo opportuno non ampliare le competenze del Comitato per l'imprenditorialità giovanile.

In senso analogo si esprime il senatore COVIELLO, che ritiene necessario privilegiare l'omogeneità degli interventi e la funzione di assistenza tecnica alle Regioni.

Ad avviso del relatore DE VITO non è produttivo far carico di alcuni problemi relativi alla legge n. 64 in questa sede: pertanto è opportuno non ampliare il campo della normativa all'esame. Relativamente alle proposte del presidente Andreatta, ritiene che probabilmente l'istituzione di un fondo di garanzia potrebbe essere sufficiente per sortire effetti positivi. In ogni caso, già le modifiche proposte nel disegno di legge all'articolo 1 della legge n. 44 sono tali da consentire una sufficiente elasticità di funzionamento al Comitato, anche per quanto riguarda il livello dei benefici.

Il presidente ANDREATTA fa presente che, a causa dei concomitanti lavori di Assemblea, la seduta deve essere sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 14,20.

Riprende la discussione dianzi sospesa.

Il sottosegretario CIMINO esprime a nome del Governo un giudizio positivo sugli emendamenti illustrati, che, pur non costituendo una soluzione complessiva dei problemi del Mezzogiorno, rappresentano tuttavia un momento di ulteriore sviluppo e di superamento dei problemi del mercato del lavoro.

Il relatore DE VITO dà conto di un emendamento del senatore Sposetti, volto a prevedere che la partecipazione di minoranza di persone giuridiche e di elementi tecnici ed amministrativi alle cooperative è disciplinata sulla base dell'articolo 14, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

Egli fa presente che la questione, pur interessante, merita una riflessione ulteriore e quindi andrebbe trattata nell'ambito della riconsiderazione complessiva degli strumenti di intervento nel Mezzogiorno.

Si svolge un dibattito, cui prendono parte il senatore SPOSETTI, il relatore DE VITO e il presidente ANDREATTA, il quale, dopo aver auspicato che l'indagine conoscitiva in corso sulla distribuzione territoriale della spesa sia conclusa in tempi brevi, in modo tale da poter mettere a fuoco il problema degli incentivi alla produzione, fa presente che, a suo avviso, la questione andava risolta utilizzando il meccanismo del *venture capital* senza l'intervento straordinario dello Stato, anche allo scopo di evitare contestazioni da parte della CEE.

Il senatore BARCA, nel condividere l'auspicio in ordine ad una rapida conclusione dell'indagine conoscitiva richiamata, fa presente che l'apposita Commissione bicamerale per le questioni relative al Mezzogiorno ha già aperto una riflessione critica sulla materia: l'interrogativo appare legato all'alternativa di modificare i meccanismi della legge 64 a prescindere dal rifinanziamento o, invece, tenere legati i due aspetti della questione. A suo avviso, occorre trovare comunque una soluzione che avvicini sempre di più il meccanismo all'intervento ordinario, senza possibilità di rilievi da parte della CEE. Occorre considerare peraltro che è necessario evitare di interporre ostacoli nel meccanismo di funzionamento delle piccole e medie imprese, grazie al quale nel Mezzogiorno si è impedita la forte decelerazione della crescita produttiva quale ha avuto luogo al Nord.
Si dichiara pertanto favorevole al provvedimento.

Il senatore FORTE si dichiara anch'egli favorevole al provvedimento, anche se una riflessione complessiva è necessaria, anche allo scopo di creare le condizioni perchè la piccola impresa meridionale possa trasformarsi in media e grande azienda, fornendo energie aggiuntive all'economia meridionale.

Posti ai voti separatamente, vengono quindi approvati i tre emendamenti illustrati dal relatore.

Viene poi messa ai voti ed approvata una proposta di coordinamento alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 1.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi approvati l'articolo 1, come modificato e l'articolo 2.

Viene quindi posto ai voti ed approvato il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 14,40.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 1991

356ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BERLANDA

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Susi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifica dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in materia di idoneità al volo e alla navigazione degli allievi ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza (2807), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore DE CINQUE riferisce sul provvedimento, volto a sostituire l'attuale articolo 7 della legge n. 190 del 1989, il quale dispone che l'accertamento dell'attitudine psico-fisica dei candidati ai concorsi per il ruolo normale e speciale degli ufficiali della Guardia di finanza, avviene nel corso di un periodo di prova della durata di trenta giorni. Tale disposizione – continua il relatore – si è rivelata poco funzionale all'attività del Corpo, almeno per ciò che riguarda il reclutamento degli ufficiali del ruolo normale. Per il ruolo speciale sussiste invece la necessità di perfezionare l'attuale sistema di reclutamento e, a tal fine, il disegno di legge prevede l'abrogazione del tirocinio e l'effettuazione, per i soli allievi ufficiali vincitori del concorso per il ruolo speciale, di un accertamento, da parte di un'apposita commissione, della idoneità al volo e alla navigazione, stabilendo che l'allievo riconosciuto non idoneo venga escluso dal corso.

In conclusione, il relatore raccomanda la rapida approvazione del provvedimento, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, in quanto esso risponde ad una effettiva esigenza funzionale del Corpo della Guardia di finanza.

Il senatore BEORCHIA esprime, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, un giudizio favorevole sul provvedimento.

Il sottosegretario SUSI dichiara di condividere le valutazioni espresse dal relatore.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERLANDA comunica che la Commissione è convocata oggi pomeriggio, alle ore 17, per l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2886 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 140 del 1991, concernente disposizioni varie in materia tributaria, e del disegno di legge n. 2888, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 143 del 1991, concernente provvedimenti urgenti per la lotta al riciclaggio. Ricorda inoltre che l'esame dei citati provvedimenti, entrambi approvati dalla Camera dei deputati, potrà iniziare solo subordinatamente all'espressione, da parte della 1ª Commissione, del prescritto parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 9,30.

357ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERLANDA

La seduta inizia alle ore 18,35.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 140, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di borsa e per i trasferimenti mobiliari, nonchè altre disposizioni concernenti l'amministrazione finanziaria (2886), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore FAVILLA riferisce sul provvedimento con il quale vengono riproposte sostanzialmente molte disposizioni contenute in due precedenti decreti legge, non convertiti (rispettivamente i decreti legge n. 411 del 1990 e n. 62 del 1991) e vengono recepite inoltre alcune integrazioni e modifiche intervenute nel corso dell'esame parlamentare. L'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sanando gli effetti

prodotti dai precedenti decreti legge decaduti, tiene in particolar conto delle modifiche intervenute dall'inizio dell'anno sulla aliquota IVA da applicare alla cessione ed alla importazione delle calzature, attualmente fissato al 12 per cento dal decreto legge n. 151 del 1991.

Passando all'esame delle singole disposizioni contenute nel decreto-legge, il relatore si sofferma sull'articolo 1, il quale, intervenendo in materia di applicazione dell'IVA, prevede tra l'altro alcune misure a favore dei soci di cooperative edilizie a proprietà divisa e indivisa, misure che sono state integrate dalla Camera dei deputati aggiungendo un apposito comma 2-*bis*.

Con riferimento alle norme dell'articolo 2, il relatore sottolinea come l'altro ramo del Parlamento abbia soppresso la disposizione con cui si provvedeva a differire di un anno il termine a partire dal quale entrerebbe in vigore la facoltà per i contribuenti di compensare la propria posizione debitoria e creditoria in termini di imposte sui redditi. Inoltre, sono stati introdotti due commi aggiuntivi tendenti a disciplinare alcuni aspetti particolari dell'articolo 7 della legge n. 218 del 1990 (legge Amato), per quanto concerne gli effetti fiscali derivanti dai conferimenti; tali ultime disposizioni sono state peraltro prese in considerazione dal Senato nel corso dell'esame del decreto legge n. 151 del 1991.

Dopo aver sottolineato come gli articoli 3 (sui concessionari del servizio di riscossione dei tributi) e 5 (sulle ritenute cui assoggettare alcuni cotributi dell'UNIRE) riproducono sotanzialmente il testo a suo tempo approvato dal Senato, il relatore ricorda che l'articolo 4 mira a consentire l'applicazione della legge n. 191 del 1986 alle infrazioni formali in materia di indicazione del numero del codice fiscale, mentre l'articolo 6 prevede uno stanziamento di 130 miliardi per consentire, attraverso l'attivazione di procedure informatiche e l'acquisizione di beni strumentali, il soddisfacimento di alcune esigenze funzionali dell'Amministrazione finanziaria. A tale ultimo riguardo, egli esprime alcune perplessità sul fatto che si disponga per legge un insieme analitico di interventi e di modalità operative che, invece, sarebbe meglio regolare a livello amministrativo.

Il relatore illustra poi l'articolo 7 del provvedimento, che è stato parzialmente modificato dalla Camera dei deputati, e che prevede una revisione delle tasse per i contratti di borsa su titoli e valori, disponendo particolari modalità applicative.

In conclusione, egli ritiene opportuno convertire il provvedimento nei termini costituzionalmente previsti, evitando di dover tornare in futuro sulle disposizioni eventualmente reiterate.

Il presidente BERLANDA sottolinea come il provvedimento in esame riproduca, in tutto o in parte, le disposizioni contenute in due precedenti decreti legge emanati a partire dal dicembre 1990. Pertanto, egli ritiene opportuno concludere una vicenda che si trascina da troppo tempo, anche se la presenza di alcuni aspetti che non sono stati approfonditi da parte del Senato (come quello del rinvio del termine per l'esercizio della facoltà di compensazione delle posizioni del contribuente, gli stanziamenti per l'attività dell'Amministrazione finanziaria, nonchè la revisione della tassazione dei

contratti di borsa) meriterebbe un attento esame che i tempi a disposizione sembrano non consentire.

Il Presidente avverte inoltre che il Governo ha presentato alcuni emendamenti, sostanzialmente tendenti a ripristinare particolari aspetti del testo originario del provvedimento.

Il relatore FAVILLA ritiene che tra gli emendamenti presentati dal Governo potrebbe suscitare maggiori difficoltà quello concernente il ripristino della norma che rinvia di un anno la facoltà della compensazione di alcune imposte; al riguardo, ritiene inopportuno approvare una tale modifica, che comporterebbe automaticamente la mancata conversione del decreto-legge. Il Governo potrebbe invece riproporre la norma in questione in sede di esame di altro provvedimento, consentendo la conversione di quello in titolo.

Il senatore GAROFALO lamenta la ristrettezza dei tempi in cui il Senato è chiamato ad esaminare il decreto-legge n. 140 e, quindi, l'impossibilità di svolgere un approfondito esame delle disposizioni in esso contenute. In questi termini diventa impossibile verificare anche le questioni di grande rilevanza contenute nelle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Inoltre, preso atto della presentazione di alcuni emendamenti, egli chiede che il Governo manifesti apertamente i propri intendimenti in ordine alla volontà o meno di convertire il decreto-legge nei termini costituzionali.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,10.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 1991

290ª Seduta

Presidenza del Presidente
SPITELLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Brocca e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Zoso.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Masini ed altri: Modifica dell'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per l'insegnamento nelle scuole materne (1916), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Riferisce sul disegno di legge in titolo la senatrice BONO PARRINO, la quale fa presente come il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento intenda finalmente porre rimedio ad un'assurdità derivante dal mancato coordinamento fra la legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale, e il testo unico sull'istruzione elementare, risalente al 1928. Dal sovrapporsi delle norme, infatti, è derivato che l'insegnamento nelle scuole materne statali è consentito sia ai titolari di diploma di scuola magistrale, sia ai titolari di diploma di istituto magistrale; invece nelle scuole materne non statali (comprese quelle degli enti locali) possono insegnare solo quanti hanno conseguito il primo diploma, e non il secondo. Invita pertanto la Commissione ad approvare senza modificazioni il disegno di legge in esame, manifestando nel contempo l'auspicio di un organico riordino della normativa sulla scuola materna.

Si apre il dibattito.

La senatrice CALLARI GALLI rileva che la normativa vigente comporta una paradossale ed iniqua diversità di trattamento fra le scuole materne statali e quelle non statali e ricorda che queste ultime accolgono un'elevata percentuale dei bambini iscritti a questo ordine di scuola. Condivide pertanto le conclusioni della relatrice, ricordando

inoltre le nuove prospettive aperte dalla legge di riforma degli ordinamenti didattici universitari, ove è prevista la laurea per gli insegnanti della scuola materna.

Il senatore MANZINI, a nome del Gruppo democristiano, esprime una valutazione favorevole sul disegno di legge in esame, auspicando a sua volta la sollecita presentazione della proposta di legge-quadro sulla scuola materna.

Il sottosegretario BROCCA si associa alle indicazioni del dibattito.

Il presidente SPITELLA avverte che, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della 1ª Commissione, nè essendo decorso il relativo termine, è necessario rinviare il seguito della discussione.

Riz e Rubner: Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani (33)
(Discussione e rinvio)

Il presidente SPITELLA ricorda la precedente fase del dibattito svoltasi in sede referente, che propone di considerare acquisita.

La Commissione conviene.

Si passa all'esame degli articoli.

Il PRESIDENTE, che sostituisce il relatore assente, ricorda il generale consenso manifestato dalla Commissione sul disegno di legge e il parere emesso dalla 1ª Commissione. Dal dibattito è comunque emersa l'opportunità di approfondire alcuni aspetti del testo, in relazione al quale il relatore e il senatore Vesentini hanno presentato due emendamenti, rispettivamente riferiti agli articoli 1 e 2, già trasmessi alla 1ª Commissione.

Il senatore VESENTINI segnala una possibile imprecisione terminologica all'articolo 1 e chiede di approfondire le implicazioni derivanti dalla retroattività ivi prevista.

Il sottosegretario ZOSO illustra alcune potenziali implicazioni delle norme in esame.

Il senatore RIZ, richiamandosi ai decreti presidenziali recanti le dichiarazioni di equipollenza, fa presente l'opportunità di mantenere le formulazioni indicate nel testo, sottolineando inoltre l'importanza del meccanismo di retroattività ivi previsto. Esso rappresenta infatti la ragion d'essere stessa del disegno di legge.

Sulle conseguenze della dichiarazione di retroattività, con particolare riguardo ai pubblici concorsi ed all'iscrizione negli albi professionali, si svolge quindi un breve dibattito, nel quale intervengono ripetutamente il sottosegretario ZOSO, il PRESIDENTE ed i senatori RIZ, MANZINI e VESENTINI.

Il PRESIDENTE conclude invitando il senatore Riz ed il Governo ad approfondire le questioni emerse, predisponendo eventualmente nuovi emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 1991

269ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MARIOTTI

indi del Presidente
BERNARDI

Intervengono i ministri dei lavori pubblici Prandini e per il coordinamento delle politiche comunitarie Romita.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo in attuazione della delega di cui all'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di aggiudicazione di appalti di lavori pubblici

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il senatore VISCONTI svolge alcune considerazioni sul provvedimento in titolo sul quale la commissione sta svolgendo un esame parallelamente con il disegno di legge 2487, relativo alle norme generali in materia di opere pubbliche,nell'intento di giungere ad una valutazione unitaria . Dopo aver ribadito un giudizio sostanzialmente positivo sullo schema di decreto, svolge alcune osservazioni su punti specifici del provvedimento con riferimento alla necessità di uniformare alla terminologia della direttiva 440/89 quella adottata nello stesso schema; all'opportunità di ricorrere ancora alla figura dell'appalto-concorso ; ad una più puntuale definizione dei lavori pubblici; ad un chiarimento circa il ricorso alla gara nel caso di concessioni; all'opportunità di indicare che sono le imprese e non i cittadini a dover essere iscritti all'albo nazionale dei costruttori per partecipare agli appalti di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dello schema di decreto.

Sottolineate alcune perplessità sul criterio di selezione adottato con il sistema della cosiddetta forcella, in quanto non pienamente

rispondente alle esigenze delle piccole e medie imprese, ritiene opportuno ribadire che con le disposizioni previste nello schema di decreto e riguardanti il subappalto si rischia di vanificare il sistema adottato dal Parlamento con l'approvazione della legge 55 del 1990. Riconosciuta l'esigenza di uniformare la normativa italiana in materia a quella comunitaria, ritiene necessaria una pausa di riflessione per ricercare una soluzione adeguata insieme alle altre forze politiche

Il ministro PRANDINI fa presente che l'opportunità di regolamentare il subappalto attraverso il decreto di recepimento della direttiva 440/89 risponde anche a delle richieste da parte del Ministero degli interni per regolamentare gli aspetti specifici in materia. Dichiarandosi favorevole ad una pausa di riflessione per un migliore approfondimento sui punti in questione da parte della Commissione afferma la sua contrarietà a risolvere tali argomenti in sede diversa dal decreto di recepimento. Raccomanda, comunque, alla Commissione l'esigenza di rispettare i tempi previsti per l'esame del provvedimento,nonchè di approvare in tempi brevi il disegno di legge n. 2487.

Il senatore PATRIARCA si dichiara favorevole al rinvio di una settimana per la conclusione dell'esame dello schema di decreto al fine di consentire alla Commissione di svolgere un maggiore approfondimento sulle questioni sollevate in data odierna.

Il ministro ROMITA, riconosciuta l'importanza di un esame contemporaneo del provvedimento in titolo con il disegno di legge relativo alle norme generali in materia di opere pubbliche, sottolinea la opportunità che la Commissione possa esprimere il suo parere anche in tempi più ristretti rispetto al termine previsto che scade l 22 luglio. Fa presente infatti che lo stesso 22 luglio si riuniranno sotto la presidenza olandese i Ministri della CEE: in tale occasione il Governo italiano riterrebbe opportuno presentarsi con alcuni decreti di recepimento delle direttive comunitarie già pubblicati sulla Gazzetta ufficiale. Nella scorsa riunione dei ministri della Cee è stato infatti evidenziato come l'Italia sia l'ultimo paese in graduatoria per l'attuazione delle norme comunitarie.

Il senatore ANDÒ sottolinea il suo apprezzamento per lo sforzo giuridico attuato sia con il recepimento della direttiva 440/89 che con il disegno di legge 2487 al fine di definire un quadro unitario per la normativa in materia di opere pubbliche, attualmente frammentaria. In merito alle questioni sollevate dal senatore Visconti, riconosciuta la contrapposizione tra la normativa antimafia relativa al subappalto e le norme comunitarie, ritiene sia necessario acquisire la consapevolezza che le norme di cui alla legge n. 55 del 1990 vanno superate. Sulla qualificazione delle imprese ritiene che la scelta operata in ambito comunitario non offra ampi margini di discrezionalità; osserva,tuttavia,- che un approfondimento sui criteri di riferimento per gli enti appaltanti nella scelta dei soggetti da invitare potrebbe risultare utile.

Il senatore MARNIGA conviene sull'opportunità di un'ulteriore breve pausa di riflessione in cui possa essere chiarito il criterio con il

quale si applica il sistema della forcella e possa essere altresì approfondito il problema del subappalto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente BERNARDI comunica che è convocata la Sottocommissione per i pareri al termine della seduta per l'espressione dei pareri sui disegni di legge nn. 2886 e 2888 alla 6ª Commissione e n. 2887 alla 13ª Commissione.

La seduta termina alle ore 10,15.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 1991

299ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
FRANZA

Intervengono il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Bodrato, il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Bastianini e il sottosegretario di Stato per il ministero dell'interno D'Aquino.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE DELIBERANTE

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta del 25 giugno.

Il ministro BODRATO, dopo aver rilevato che l'orientamento espresso dai lavori del Senato sul disegno di legge in titolo è largamente convergente con gli indirizzi maturati presso l'altro ramo del Parlamento, invita la Commissione a concludere rapidamente la redazione definitiva del testo. Il Governo, infatti, ha valutato attentamente le novità della normativa in discussione, anche alla luce dei rilievi sollevati dalla CEE, per quanto attiene la compatibilità degli aiuti alle imprese che non risultino distorsivi della concorrenza e del mercato.

Esprime quindi preoccupazione per l'estensione del regime agevolativo al settore commerciale in quanto esso si scontra con un preciso orientamento del Consiglio dei Ministri della Comunità: al riguardo, pertanto, ravvisa l'opportunità di uniformarsi agli indirizzi della CEE e di inserire, nel testo proposto dal relatore Mancia, un emendamento volto a rifinanziare la legge n. 517 del 1975, all'uopo utilizzando gli stanziamenti già disposti con la legge finanziaria per il 1991.

Quanto alla particolare rilevanza accordata dal relatore Mancia al meccanismo automatico del credito d'imposta, egli sottolinea che esso si riferisce ai costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti, premiando chi abbia innovato la struttura produttiva. Tale sistema, peraltro, ammettendo al beneficio nei limiti dello stanziamento, in base

al mero ordine cronologico di presentazione delle domande, potrebbe comportare rischi derivanti da una diseguaglianza di trattamento: appare quindi opportuno chiarire previamente eventuali profili di legittimità, quanto mai delicati, e prevedere la facoltà di scelta, da parte delle imprese, tra il credito d'imposta e i contributi.

La proposta del relatore, inoltre, non contempla nè la direzione generale nè l'osservatorio per le piccole imprese. L'esclusione può essere condivisa: tuttavia si potrebbe prevedere - nel quadro di un riordino delle strutture ministeriali - la creazione di un servizio delle piccole imprese, nell'ambito della direzione per la produzione industriale, e dell'osservatorio per le piccole imprese.

Circa i controlli, l'attribuzione di compiti per la rilevazione e l'analisi dei dati non può che essere affidata al Ministero, mentre i controlli in senso stretto potrebbero essere attribuiti, con apposita convenzione, a una pluralità di soggetti. L'erogazione di contributi in conto capitale direttamente alle imprese, inoltre, da prevedere in alternativa al credito d'imposta, non può che essere effettuata direttamente dall'amministrazione dello Stato.

Il ministro Bodrato, infine, soffermandosi su alcuni profili di incompatibilità con la normativa comunitaria delle modifiche al meccanismo di finanziamento della ricerca applicata (legge n. 46 del 1982), auspica una più attenta riconsiderazione della materia salvaguardando, altresì, le iniziative consortili già disciplinate dalla Camera dei deputati.

Il relatore MANCIA, dopo aver fornito assicurazioni al Ministro sull'accoglimento dei suoi rilievi per quanto riguarda la legge n. 46 del 1982 e la disciplina dei consorzi, manifesta il più vivo apprezzamento per la qualità e lo stile del suo intervento. Non altrettanto può dirsi dei giudizi espressi da un direttore generale del Ministero dell'industria a un noto quotidiano economico e finanziario, sull'introduzione del meccanismo automatico, che invece ha registrato il generale consenso delle categorie interessate, dei Gruppi parlamentari e dei Ministri competenti: invita pertanto il ministro Bodrato a farsi interprete del disagio connesso a tale interferenza.

Il lavoro compiuto sulla materia in discussione dalla Camera dei deputati è stato quanto mai positivo: considerato, tuttavia, lo snellimento delle procedure operato dal comitato ristretto, si tratta ora di procedere ai necessari aggiustamenti del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Il relatore Mancia, quindi, accoglie di buon grado il contributo reso dal Ministro, che pure si riserva di valutare attentamente alla luce del necessario coordinamento dell'intera normativa. È apprezzabile, inoltre, l'adesione alla proposta di adozione del credito d'imposta mentre non appare altrettanto chiaro l'orientamento del Governo circa i rilievi della CEE in materia di Artigiancassa: ritiene comunque che il settore dell'artigianato vada opportunamente incentivato.

Il senatore GIANOTTI chiede che non si passi immediatamente alla votazione degli articoli onde consentire una più attenta riflessione sulle valutazioni espresse dal Governo. L'esclusione del settore commerciale

dall'articolo 1 del nuovo testo appare ragionevole, a condizione che venga contestualmente accolta la proposta di rifinanziare la predetta legge n. 517. Le procedure previste nel testo approvato dalla Camera dei deputati risultano eccessivamente pesanti e pertanto va condivisa la semplificazione dei meccanismi adottati. Il Gruppo comunista-PDS, inoltre, è favorevole a una struttura ministeriale più agile per la piccola industria ma è contrario all'istituzione dell'osservatorio. Il senatore Gianotti, infine, invita la Commissione ad approvare rapidamente il testo definitivo del disegno di legge in modo che abbiano inizio i necessari trasferimenti finanziari al settore.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

SULL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente FRANZA avverte che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 15, avrà luogo al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 10,15.

300ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FRANZA

La seduta inizia alle ore 19.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente FRANZA, considerato il protrarsi dei lavori dell'Assemblea, ritiene opportuno rinviare la trattazione dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno alle sedute che saranno convocate per la prossima settimana.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,05.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 1991

177ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZITO

Intervengono il Ministro degli Affari Sociali Jervolino Russo ed il sottosegretario di Stato per la sanità Bruno.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE DELIBERANTE

Zuffa ed altri: Progetti per la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona in età minore (2826)

Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose (2850), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore CORLEONE, in via preliminare, fa presente che il Regolamento del Senato prevede, contrariamente a quello della Camera, che sia il Presidente del Senato ad assegnare disegni di legge in sede deliberante senza un voto dell'Assemblea. Inoltre, per alcuni disegni di legge si fa luogo all'esame in Commissione in sede deliberante in entrambi i rami del Parlamento; è il caso dei disegni di legge in titolo, che oltre tutto sono esaminati dalla Commissione in una settimana destinata ai lavori dell'Assemblea. Rileva poi che i due disegni di legge partono da visioni diverse della materia. Chiede quindi al Presidente se si intenda arrivare a costituire un comitato ristretto per predisporre un nuovo testo; qualora invece si decidesse di prendere a base dell'esame uno dei due disegni di legge, occorrerebbe dare un congruo termine di tempo per la presentazione di emendamenti.

Il senatore ALBERTI fa notare che il gruppo della Sinistra indipendente non è pregiudizialmente contrario al disegno di legge n. 2850; tuttavia non sempre, in presenza dell'esame congiunto di più disegni di legge, si è preso a base dell'esame il testo pervenuto dall'altro

ramo del Parlamento; cita a tal proposito il caso dei disegni di legge sul servizio trasfusionale.

Il Presidente ZITO fa notare al senatore Corleone che, fermo restando che non si può che prendere atto di quanto stabilisce il Regolamento in materia di assegnazione dei disegni di legge, già nella seduta di ieri il relatore Condorelli ha proposto di prendere a base dell'esame il disegno di legge n. 2850, in ottemperanza del resto a quanto si è sempre fatto per una prassi consolidata.

Si apre la discussione generale.

La senatrice ONGARO BASAGLIA rileva che il problema della devianza giovanile è troppo importante per relegare la discussione dei disegni di legge in titolo nei ritagli di tempo dei lavori dell'Assemblea. Dichiara quindi di ritenere preferibile il disegno di legge n. 2826, dato che il disegno di legge n. 2850 solo apparentemente tiene nel debito conto il contesto sociale della devianza giovanile stessa; si intende isolare il giovane dal suo contesto per inserirlo in comunità di accoglienza. L'assegnazione dei provvedimenti alla Commissione Igiene e Sanità se può far ritenere che si intenda finalmente porre l'accento sulla prevenzione, non di meno implica una visione individualistica della devianza giovanile. Gli strumenti di intervento previsti nel disegno di legge n. 2850 in realtà non affrontano per nulla le cause sociali delle situazioni di rischio in una società disgregata come quella attuale. Chiede poi quale sia la portata in tali contesti della previsione, contenuta nell'articolo 4, della creazione di centri per il tempo libero, la cui portata è assai limitata quando la famiglia è disgregata ed il contesto sociale si degrada per le evidenti responsabilità delle classi dirigenti. Il riferimento all'assolvimento degli obblighi scolastici, data l'attuale situazione della scuola, non può aver alcun significato di prevenzione, mentre è inquietante in un disegno di legge che dovrebbe trattare della prevenzione il coinvolgimento, previsto all'articolo 1, delle autorità di pubblica sicurezza.

Il ministro JERVOLINO RUSSO fa notare che si tratta solo di una segnalazione, già previsto dal codice civile.

La senatrice ONGARO BASAGLIA sottolinea quindi la necessità di cambiare la cultura che è alla base degli attuali interventi dell'assistenza sociale e degli stessi tribunali dei minori. Conclude ribadendo che argomenti di tale portata vanno esaminati con molta ponderazione.

Il senatore DUÒ dichiara di condividere il disegno di legge n. 2850, il cui scopo non è certo la soluzione di tutti i problemi sociali del paese, ma l'intervento per evitare il coinvolgimento di minori in attività criminose. L'allontanamento dalle famiglie, da considerarsi comunque una misura eccezionale, non può che comportare l'inserimento in comunità di accoglienza volte a risocializzare questi minori. Sottolinea quindi che è urgente un intervento legislativo in materia, i cui effetti non potranno che valutarsi nella concreta applicazione.

Il senatore CORLEONE, intervenendo in sede di discussione generale, fa notare di aver fatto parte di un gruppo di lavoro costituitosi nell'ambito della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia che ha svolto sopralluoghi a Palermo, Catania e Napoli, in ordine alle condizioni dei giovani in queste città. Si è rilevato che la situazione dei poteri pubblici in questi centri urbani è deplorevole ed anzi, come ha sostenuto il Presidente del tribunale dei minori di Catania, il contesto sociale è sostanzialmente criminogeno. Si riferisce poi al fatto che, a fronte di un vasto fenomeno di evasione dall'obbligo scolastico, manca addirittura un'anagrafe scolastica. Negli anni 1988-89 solo a Catania sono stati internati nelle carceri minorili ben 200 giovani. Il gruppo di lavoro ha quindi sostenuto il grande valore del nuovo codice di procedura penale per quanto riguarda i minori; esso deve essere applicato, garantendo la reale attuazione dei programmi di rieducazione. Tuttavia gli enti locali, che hanno importanti competenze, debbono, secondo quanto indicato dal predetto gruppo di lavoro, intervenire in un quadro di trasparenza ed efficienza. I due disegni di legge sono poi notevolmente diversi tra di loro perchè il testo presentato dal Governo si propone di intervenire per l'emergenza, mentre il disegno di legge n. 2826 prevede interventi di natura permanente. D'altra parte, se il disegno di legge governativo avesse portato avanti in modo logico e coerente la scelta di far fronte alle sole situazioni di emergenza, avrebbe dovuto limitarsi a prendere in considerazione solo le città di Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Catania: per queste situazioni si giustifica un intervento eccezionale, con forti competenze a livello centrale. Invece si prevede una normativa generale che dovrebbe valere per tutto il paese, che presenta invece situazioni assai diversificate. Il coinvolgimento del Ministero della Giustizia, previsto all'articolo 4 del disegno di legge governativo, è opportuno per le predette situazioni di emergenza, mentre in via ordinaria sembra preferibile il sistema delineato nel disegno di legge n. 2826. Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per l'attuazione delle direttive CEE nn. 83/90, 85/325, 86/587 e 88/288, relative a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86. Parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti)

Riferisce il senatore CONDORELLI. Egli sottolinea che lo schema di regolamento all'esame recepisce sostanzialmente le direttive CEE in titolo, relative a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche. Esprime tuttavia due rilievi. Il primo, già evidenziato dalla Giunta per gli affari delle comunità europee, si riferisce all'articolo 5, comma 1, lettera *b*). In proposito occorrerebbe prevedere disposizioni che dettino le procedure necessarie per l'individuazione di almeno un laboratorio di riferimento adibito all'esame, per sondaggio, delle

carni fresche, come previsto dall'articolo in questione. L'altro rilievo riguarda l'articolo 6. Esso tra l'altro dispone che siano escluse dagli scambi intracomunitari le carni fresche contenenti residui di sostanze ad azione ormonale che superino i limiti di tolleranza ammessi oppure, laddove non siano stabilite tolleranze, superino quantitativi la cui innocuità è provata in base alle conoscenze scientifiche, e su cui il comitato scientifico veterinario della Comunità economica europea si sia pronunciato. Quest'ultima norma consentirebbe, in caso di mancata pronuncia di tale comitato, l'inclusione in commercio di carni senza adeguati controlli. Pertanto tale norma ad avviso del relatore Condorelli, dovrebbe essere eliminata dal provvedimento. Infine il relatore Condorelli propone che la Commissione esprima un parere favorevole condizionato all'introduzione delle modifiche riguardanti l'articolo 5 e l'articolo 6 nei termini dianzi illustrati.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Condorelli a predisporre un parere nei termini da lui stesso indicati.

La seduta termina alle ore 10,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 1991

Presidenza del Presidente
BARBERA

«Parere ai sensi dell'articolo 118-*bis* del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato sul documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1992-1994» (*Doc.* LXXXIV, n. 4)
(Rinvio dell'esame)

Il senatore CORTESE, relatore sul documento in esame, ritiene che la Commissione non sia ancora nelle condizioni di poter dare una compiuta valutazione sulla manovra economico-finanziaria che è oggetto del documento elaborato dal Governo, in quanto da parte del Governo stesso non sono ancora venuti necessari chiarimenti circa alcune delle grandezze su cui la manovra ipotizzata si fonda e sugli aggiustamenti che, si rendono necessari a seguito delle risultanze emerse, in particolare sul fronte delle entrate. In sostanza, non vi è certezza sulle cifre, quindi anche egli, come relatore, si troverebbe in grave imbarazzo, allo stato, nell'invitare la Commissione a trarre delle conclusioni: tanto più che non è abitudine di questa Commissione interpretare come un fatto meramente rituale le proprie competenze consultive.

Conclude pertanto proponendo di rinviare alla prossima settimana l'espressione del parere.

Il senatore GALEOTTI, conviene con il relatore sul fatto che la Commissione non possa pronunciarsi sul documento in esame, finchè permane l'attuale incertezza circa i dati fondamentali su cui poggia la manovra economico-finanziaria e finchè dura il balletto delle cifre a cui si assiste in questi giorni. A questo riguardo afferma che il suo gruppo intende rinnovare qui la richiesta al Governo, già avanzata in altre sedi, di ritirare il documento in esame, che abbisogna di una profonda rielaborazione, in modo che il Parlamento possa essere chiamato a discutere con serietà e sulla base di indicazioni affidabili e ancorate alla realtà un fatto così importante qual'è la manovra economico-finanziaria per il prossimo triennio.

Il dibattito è quindi rinviato ad altra seduta.

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991» (A.S. n. 2887)

(Esame e conclusione)

Il senatore SCIVOLETTO riferisce in sostituzione del relatore Riggio, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna. Ricorda che si tratta della terza reitera e richiama il contenuto dei pareri espressi dalla Commissione sulle precedenti versioni del decreto-legge. In particolare richiama le osservazioni e le condizioni formulate nel parere espresso il 20 marzo 1991, che restano pienamente valide anche a fronte dell'attuale decreto-legge.

Propone quindi che la Commissione si pronunci ribadendo tale parere, salvo aggiungere, in premessa, alcune considerazioni con riferimento, in primo luogo, al fatto che il Governo nella predisposizione dell'odierno decreto non ha tenuto conto – a differenza di quanto affermato nella relazione governativa che accompagna il progetto di legge di conversione – di rilevanti modifiche introdotte dal Senato in sede di conversione del precedente decreto. Dopo aver aggiunto che neanche in questa occasione sono state risolte le questioni relative alla mancata quantificazione dei finanziamenti per il barocco della Val di Noto e all'assenza di misure per il completamento delle ricostruzioni nella Valle del Belice, conclude richiamando l'impegno assunto dal Governo con l'accoglimento di uno specifico ordine del giorno del Senato, relativo alla predisposizione di un programma organico di ricostruzione e prevenzione antisismica nelle zone terremotate.

La Commissione approva quindi, all'unanimità, la seguente proposta di parere del relatore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali premesso che, nel reiterare il decreto per la terza volta, il Governo non ha tenuto conto di importanti modifiche già introdotte dal Senato in sede di conversione del precedente decreto;

sottolineato, in particolare, che anche il testo attuale del decreto, da un lato si limita, per quel che concerne il barocco della Val di Noto, ad un richiamo generico, senza alcuna specificazione, tra l'altro, circa l'ammontare degli stanziamenti previsti; dall'altro lato, pur nella molteplicità delle misure proposte a fronte di vari eventi calamitosi, non reca alcuna previsione di provvidenze per il completamento delle ricostruzioni nella zona del Belice;

nel ribadire l'importanza del programma organico di ricostruzione e prevenzione antisismica nelle zone terremotate, secondo l'impegno assunto dal Governo con l'accoglimento dello specifico ordine del giorno approvato dal Senato in occasione del dibattito per la conversione del precedente decreto-legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

confermando le osservazioni e le condizioni già formulate in occasione dell'espressione del parere sul decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65, che sono del seguente tenore:

1. Il decreto interviene su una pluralità di oggetti unificati dalla semplice circostanza di riconnettersi ad eventi calamitosi, che non hanno però il medesimo grado di urgenza;

2. in questo contesto, il decreto non contiene, peraltro, interventi per la ricostruzione, ma solo per i primi interventi, con grande preoccupazione per i tempi della ricostruzione;

3. il decreto tuttavia non reca disposizioni che interessino il precedente terremoto del 1968 nella Valle del Belice in Sicilia, nè di ordine finanziario, nè di ordine organizzativo, in relazione all'Ispettorato per le zone terremotate;

4. il finanziamento degli interventi per il 1991 utilizza parte dello stanziamento previsto anche per i completamenti, decurtando il fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello statuto della regione Sicilia;

5. il decreto, inoltre, provvede a regolare gli effetti della mancata proroga del decreto-legge n. 99 del 1988 trasferendo alla Regione la competenza sui modesti interventi attivati, ma senza prevedere finanziamenti aggiuntivi, il che porta ad un sostanziale ritrarsi, almeno in questa fase, dell'intervento statale per Palermo e Catania;

e a condizione:

a) che si precisi l'area territoriale degli interventi con riferimento al precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1991;

b) che si precisi il riferimento finanziario relativo all'intervento per il barocco della Val di Noto;

c) che si precisi la competenza regionale sugli interventi di adeguamento antisismico, di protezione degli incendi e di legislazione organica in materia di protezione civile».

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle Partecipazioni statali

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 1991

Presidenza del Presidente
MARZO

Interviene il Presidente dell'IRI, dottor Franco Nobili.

La seduta inizia alle ore 10.

)DIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'IRI IN ORDINE ALL'ESAME DEL PROGRAMI PLURIENNALE DI INTERVENTO DELL'ENTE

Il Presidente MARZO comunica che, a causa di concomitai npegni parlamentari, la prevista audizione del presidente dell'II ottor Nobili, si terrà in altra data.

La seduta termina alle ore 10,10.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5ª Commissione permanente:

DE VITO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante «Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno» (2576): *parere favorevole*;

alla 6ª Commissione permanente:

TOSSI BRUTTI ed altri.- Autorizzazione alla vendita di due immobili siti nei comuni di Perugia e di Umbertide da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (2613): *parere favorevole*;

Trasformazione degli enti pubblici economici e dismissione delle partecipazioni pubbliche (2863): *rinvio dell'emissione del parere*;

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (2888), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*;

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di borsa e per i

trasferimenti mobiliari, nonchè altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria (2886), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 7ª Commissione permanente:

Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (2851), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*;

alla 12ª Commissione permanente:

Deputati VOLPONI ed altri. – Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (2559), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*;

ZUFFA ed altri. – Progetti per la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore (2826): *parere favorevole*;

Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose (2850), approvato dalla Camera dei deputati: *parere non ostativo*;

alla 13ª Commissione permanente:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991 (2887), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

FINANZE E TESORO (6ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Brina, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 7ª Commissione:

Vesentini ed altri: Provvedimenti per il diritto allo studio universitario (2113): *parere favorevole;*

alla 10ª Commissione:

Fontana Elio: Incentivi per l'industria, l'artigianato e il terziario (42): *rinvio dell'emissione del parere;*

Scevarolli ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione presso le piccole imprese industriali ed artigiane manifatturiere (111): *rinvio dell'emissione del parere;*

Citaristi ed altri: Agevolazioni alle piccole e medie imprese (279): *rinvio dell'emissione del parere;*

Benassi ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato (699): *rinvio dell'emissione del parere;*

Benassi ed altri: Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva (700): *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 12ª Commissione:

Zuffa ed altri: Progetti per la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore (2826): *parere favorevole;*

Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose (2850), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

ISTRUZIONE (7ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bompiani, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6ª Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di borsa e per i trasferimenti mobiliari, nonchè altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria (2886), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 12ª Commissione:

Deputati VOLPONI ed altri. - Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (2559), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*;

ZUFFA ed altri. - Progetti per la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore (2826);

Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose (2850), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*;

alla 13ª Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991 (2887), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Mariotti, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 6ª Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di borsa e per i trasferimenti mobiliari, nonchè altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria (2886), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (2888), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 13ª Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991 (2887), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21